

Sulla base dei criteri stabiliti da Regione Lombardia le ATS devono assicurare un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni e l'informazione ai cittadini. Restano alcune questioni irrisolte, per contrastanti interpretazioni della normativa in ambito governativo, che riguardano il riconoscimento delle esenzioni a favore delle persone con lavori discontinui e le persone inoccupate, sulle quali Regione Lombardia deve impegnarsi per una concreta e giusta soluzione.



Iscritti e cittadini che hanno bisogno di maggiori informazioni e assistenza sulle esenzioni o le procedure per la soluzione del contenzioso possono RIVOLGERSI ALLE SEDI DELLA CISL

ASSE DEL PO

Cremona
V.le Trento e Trieste, 54
Tel. 0372.596811
Mantova
Tel. 0376.352211
Via Torelli, 10

BERGAMO

Bergamo
Via Carnovali, 88
Tel. 035.324111

BRESCIA

Brescia
Via Altipiano d'Asiago, 3
Tel. 030.3844511

LAGHI

Como
Via Brambilla, 24
Tel. 031.296111
Varese
Via B. Luini, 5
Tel. 0332.283654

MILANO METROPOLI

Milano
Via Tadino, 23
Tel. 02.205251

MONZA BRIANZA LECCO

Lecco
Via Besonda, 11
Tel. 0341.275555
Monza
Via Dante, 17/a
Tel. 039.23991

PAVIA LODI

Pavia
Via Rolla, 3
Tel. 0382.538180
Lodi
Piazza Forni, 1
Tel. 0371.59101

SONDRIO

Sondrio
Via Bonfadini 1
Tel. 0342.527811



CONTENZIOSO SULLA ESENZIONE E IL RECUPERO DEL TICKET SANITARIO LE NOVITÀ IN LOMBARDIA



500.000 cittadini lombardi esentati dal pagamento del ticket sanitario (per reddito e particolari situazioni personali e familiari) hanno ricevuto o sono passibili di ricevere dalla propria ATS (ex ASL) una comunicazione (il **verbale di accertamento** a cui fa seguito l'**ordinanza-ingiunzione**) che contesta il diritto all'esenzione fin qui goduta e chiede il recupero retroattivo delle somme non pagate del ticket per visite, esami e medicine, con l'eventuale aggravio di interessi, spese e sanzione amministrativa.

Trattasi in molti casi di persone anziane, disoccupate o con lavori saltuari che ai fini dell'esenzione dal ticket sanitario hanno dichiarato limiti di reddito non corrispondenti a quelli risultanti agli uffici tributari.

Nel corso dell'anno 2018 la CISL, con le altre Confederazioni sindacali, ha chiesto a Regione Lombardia di intervenire sul problema, stante che molta parte del contenzioso sui codici di esonero dipende anche da errori di interpretazione da parte dei richiedenti l'esenzione o dalla inadeguata gestione e organizzazione degli sportelli Scelta e Revoca dell'ASST, che talvolta non riescono ad essere di aiuto alle stesse persone nella compilazione dei vari modelli di esonero.

REGIONE LOMBARDIA, ACCOGLIENDO PARTE DELLE RICHIESTE SINDACALI, HA STABILITO QUANTO SEGUE:

Per coloro che hanno ricevuto il verbale di accertamento entro il 31.12.2018.

Con questo primo atto l'ATS contesta la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio Sanitario senza il pagamento del ticket dovuto e intima alla persona di regolarizzare la propria posizione.

1

C'è tempo fino al 31.12.2019 per recarsi in ATS e definire il pagamento.

In aggiunta al ticket è richiesto il pagamento delle maggiorazioni per interessi legali maturati e per spese di procedimento, ma **non si applica la sanzione amministrativa.**

Per coloro a cui l'ATS ha notificato l'ordinanza-ingiunzione di pagamento entro il 31.12.2018.

2

Anche in questo caso c'è tempo fino al 31.12.2019 per provvedere al pagamento.

Ma, in aggiunta al ticket e alle maggiorazioni per interessi legali maturati e per spese del procedimento, **si applica una sanzione amministrativa.**

Per coloro che fino al 31.12.2018 non hanno ricevuto dall'ATS alcuna notifica, ma ritengono di non essere in regola con il pagamento del ticket sanitario.

3

Si può regolarizzare la propria situazione entro il 31.12.2019 presso l'ATS di competenza.

In questo caso, l'importo per il ticket sanitario dovuto è **maggiorato dei soli interessi legali maturati**, senza sanzioni o ulteriori oneri a carico del cittadino.

Coloro che dopo il 31.12.2018 e fino a tutto il 2019 riceveranno il verbale di accertamento o l'ordinanza-ingiunzione sono ammessi ai benefici previsti rispettivamente ai precedenti punti **1** e **2**, purché definiscano il pagamento delle somme spettanti presso l'ATS di competenza **entro il 30.04.2020.**

L'ATS per le annualità più recenti non ha ancora svolto i controlli previsti dalla normativa. In attesa che si concludano gli accertamenti, molti cittadini che hanno goduto e stanno tuttora usufruendo senza averne diritto dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario non solo non hanno ancora ricevuto comunicazioni dalla propria ATS, ma nemmeno pensano di trovarsi in violazione dei criteri di esonero.

Nel dubbio che possano essere sbagliate le attestazioni per l'attribuzione del proprio codice di esenzione, è consigliabile recarsi:

- **presso l'Ufficio Scelta e Revoca dell'ASST**, per fare un controllo sulla corretta attribuzione del codice di esonero per il periodo in cui si è fruito di prestazioni sanitarie senza il pagamento del ticket;
- **presso la propria ATS**, per fare spontanea richiesta di regolarizzare la propria posizione in caso di indebito esonero dal pagamento del ticket sanitario come previsto al precedente punto **3**.

